



ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI

I V A S S



Gara di appalto a procedura aperta, ai sensi del d.lgs. n. 163/2006, per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto elettronici

Gara di appalto a procedura aperta, ai sensi del d.lgs. n. 163/2006, per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto elettronici

(CIG 5635552C9E)

SCHEMA DI CONTRATTO



CONTRATTO

TRA

IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, ente di diritto pubblico, con sede in Roma, Via del Quirinale n. 21, c.f. n. 97730600588, rappresentato da..... (di seguito l' "IVASS" o l' "Istituto")

E

_____ (di seguito "Impresa"), con sede legale in _____, Via _____, _____ codice fiscale _____, partita IVA _____, rappresentata da _____, nato/a _____ il _____, codice fiscale _____ in qualità di Legale Rappresentante, regolarmente autorizzato alla stipula del presente Contratto, in virtù del mandato conferitogli.

PREMESSO CHE

- a. l'IVASS ha indetto una gara di appalto a procedura aperta per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto elettronici (CIG 5635552C9E);
- b. l'Impresa, ha formulato, sulla base del Disciplinare, del Capitolato Tecnico e dello Schema di Contratto, un'offerta che, al termine della procedura di gara, è risultata aggiudicataria della fornitura, come da comunicazione dell'IVASS prot. n. _____ del _____;
- c. l'Impresa ha dichiarato di non aver posto in essere, per ottenere l'aggiudicazione della fornitura, comportamenti volti a condizionare lo svolgimento e/o l'esito della relativa procedura di gara nonché ad agevolare la conclusione del presente Contratto;
- d. l'Impresa ha dichiarato che quanto risulta dal presente Contratto, dal Disciplinare, dal Capitolato Tecnico nonché dai chiarimenti forniti dall'Istituto definisce in modo adeguato e completo le prestazioni oggetto dell'appalto e ha consentito di acquisire tutti gli elementi per un'ideale valutazione tecnica ed economica delle stesse;
- e. l'Impresa ha presentato, anche ai fini della stipula del presente Contratto, tutta la documentazione richiesta dall'Istituto ai sensi della normativa vigente e delle norme di gara, ivi compresa la prestazione, a garanzia degli impegni contrattuali, di fideiussione bancaria rilasciata a prima richiesta e senza il beneficio della preventiva escussione, ai sensi dell'art. 1944 c.c., con operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Istituto e con efficacia oltre il termine dell'obbligazione principale, secondo l'espressa previsione dell'art. 1957 c.c., per la regolamentazione della quale si richiama all'art. 9 del presente contratto nei modi e nelle misure di legge.

Tutto ciò premesso le Parti come in epigrafe rappresentate

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

Valore della premessa e degli allegati

1. Le Parti convengono che costituiscono parte integrante del presente Contratto le premesse di cui sopra nonché la documentazione di gara composta da Offerta tecnica, Offerta economica, Disciplinare, Capitolato tecnico e Schema di Contratto, sottoscritti



dall'Impresa, e ogni altro documento citato nella premessa presentato dall'Impresa.

2. In caso di discordanza tra il presente Contratto e gli altri atti inerenti la gara prevarrà la clausola più favorevole per l'Istituto.

Parte I: CONTRATTO E PRESTAZIONI CONTRATTUALI

Art. 2

Oggetto del Contratto

1. Il presente Contratto ha per oggetto la prestazione, a favore dell'Istituto, di un servizio sostitutivo di mensa aziendale (di seguito il "Servizio"), tramite l'emissione di buoni pasto elettronici memorizzati su apposite tessere elettroniche (di seguito "tessere"), utilizzabili presso una rete di esercizi convenzionati ed in possesso delle idonee autorizzazioni (di seguito l' "Esercizio"). Condizione per l'erogazione del Servizio da parte dell'Impresa è il possesso, da parte dell'Istituto, di tessere emesse dall'Impresa stessa, attraverso le quali è comunque garantita la legittimazione del Servizio a favore dei beneficiari dell'Istituto a cura dell'Impresa. La tessera elettronica costituisce lo strumento che identifica i soggetti (di seguito i "Legittimati") titolari del diritto di ottenere, dagli esercizi convenzionati con l'Impresa, le somministrazioni di alimenti e bevande e/o la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo qualificanti il Servizio sostitutivo di mensa. Sulla tessera saranno memorizzati i buoni pasto elettronici riconosciuti dall'Istituto a favore dei propri Legittimati. Le prestazioni oggetto del Servizio potranno essere consumate dai dipendenti e dai lavoratori fiscalmente assimilati dell'Istituto esclusivamente dietro presentazione della tessera, nei limiti dei buoni pasto elettronici in esso contenuti e secondo le modalità di utilizzo di seguito specificate. Il buono pasto elettronico:
 - potrà essere utilizzato solo per l'intero valore facciale, senza essere soggetto a riduzione di qualsivoglia entità e senza diritto a resto;
 - potrà essere utilizzato solo dai Legittimati dell'Istituto, contro somministrazione di cibo e bevande, nei tempi e secondo le modalità legislative e/o contrattuali che regolano il servizio sostitutivo di mensa aziendale degli stessi;
 - non è cedibile, commercializzabile o cumulabile;
 - non potrà in nessun caso dare diritto a ricevere somme di denaro, beni, prestazioni diverse da quelle sopra descritte;
 - non potrà in nessun caso essere utilizzato da persone diverse dai Legittimati dell'Istituto ed in tempi diversi da quelli in cui può essere esercitato il diritto alle prestazioni di mensa aziendale;
 - dà diritto a consumare un pasto pari al valore allo stesso associato, restando a carico del Legittimato l'eventuale differenza tra il prezzo del pasto e il valore del buono pasto elettronico;
 - dà diritto all'Istituto di essere manlevato da qualsiasi pretesa possa l'Esercizio avanzare nei suoi confronti, sino al limite del controvalore del buono pasto elettronico;
 - non potrà in nessun caso dar luogo al rilascio di documenti fiscali da parte dell'Esercizio nei confronti dell'Istituto o dei suoi Legittimati, che attestino il sostenimento del costo del Servizio a carico degli stessi.
2. Le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le modalità, le condizioni ed i termini stabiliti nel presente Schema di Contratto, nel Capitolato Tecnico, nel Disciplinare e nelle Offerte Tecnica ed Economica.



Art. 3 Durata

1. Il presente Contratto, la cui efficacia decorre dalla data della sottoscrizione, ha una durata pari a 24 mesi, con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi.
2. Nel caso che alla scadenza del periodo contrattuale non sia stato acquistato il numero massimo di buoni pasto previsti, sarà facoltà di IVASS disporre una proroga della validità temporale del contratto fino all'esaurimento dei buoni stessi.
3. L'Istituto potrà recedere anticipatamente dal contratto, secondo quanto disposto dal successivo art. 16, in caso che CONSIP provveda all'attivazione di un'apposita Convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto elettronici per le pubbliche amministrazioni che presenti condizioni di maggior favore per l'Istituto.
4. L'Istituto ha la facoltà, in relazione ad esigenze sopravvenute nel corso di esecuzione del contratto, di richiedere un'estensione delle prestazioni convenute, con prestazioni aggiuntive ancorché connesse per un valore d'importo complessivo non superiore ad un quinto del valore globale del presente Contratto. In tal caso dette prestazioni saranno eseguite e remunerate secondo le condizioni stabilite nel presente Contratto e nell'Offerta Economica.

Art. 4 Oneri specifici a carico del fornitore

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui all'art. 11 del presente Contratto, tutte le spese e i costi inerenti l'attivazione del servizio, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione del contratto.
2. L'Impresa s'impegna ad eseguire le attività oggetto del presente contratto:
 - a perfetta regola d'arte, nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del presente Contratto. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare dette norme e prescrizioni, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi di cui all'art. 11. L'Impresa, pertanto, non potrà avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Istituto, assumendosene ogni relativa alea;
 - secondo le condizioni, i tempi e le modalità previsti nel presente Schema di Contratto, nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica, ovvero nei documenti dagli stessi richiamati;
 - secondo quanto sarà successivamente e per iscritto concordato tra le parti in merito alle modalità e termini delle prestazioni contrattuali.
3. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Istituto da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza da parte del proprio personale delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
4. L'Impresa si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all'Istituto di ogni circostanza suscettibile di influire, anche parzialmente, sull'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto.
5. L'aggiudicatario avrà le seguenti facoltà e obblighi:



- garantire e organizzare, a favore dei Legittimati dell'Istituto, il Servizio tramite tessere, utilizzabili presso la rete di Esercizi convenzionati in possesso delle idonee autorizzazioni;
- consentire all'Istituto l'utilizzo di tessere basate su strumenti multifunzionali di terzi;
- mettere a disposizione dell'Istituto la quantità di tessere dallo stesso richiesti e fornire all'Istituto i buoni pasto elettronici ordinati, al valore stabilito, ordinati da quest'ultimo nel rispetto della data di ricarica concordata con IVASS all'atto dell'ordine.

Art. 5

Obblighi dell'Impresa nei confronti del proprio personale

1. L'Impresa s'impegna ad ottemperare nei confronti dei propri dipendenti a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti i relativi oneri.
2. L'Impresa si obbliga ad applicare nei confronti dei propri dipendenti impegnati nelle prestazioni oggetto del presente Contratto condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria stessa, ciò anche se non sia aderente dalle associazioni stipulanti o receda da esse.
3. L'Impresa si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per i dipendenti, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino al loro rinnovo.
4. L'Impresa si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Istituto, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali derivanti da legge o da contratto collettivo (invalidità e vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, infortuni e malattie) e ai rapporti in materia di lavoro che trovano la loro origine in contratti collettivi e che prevedono il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei lavoratori (assegni familiari, indennità ai richiamati alle armi, ecc.).
5. Nell'ipotesi di inadempimento anche di uno degli obblighi di cui ai commi precedenti, l'Istituto, previa comunicazione all'Impresa delle inadempienze segnalate dall'Istituto competente, si riserva di effettuare sulle somme da versare (corrispettivo) o da restituire (cauzione) una ritenuta forfettaria pari al 20% dell'importo complessivo. Il predetto importo sarà corrisposto, senza che l'Impresa possa pretendere alcunché per la mancata tempestiva erogazione, quando l'Istituto competente avrà dichiarato la regolarizzazione.
6. Il fornitore assume a proprio carico ogni responsabilità in caso di infortunio al proprio personale.
7. Il fornitore solleva l'Istituto da qualsiasi responsabilità in caso di infortuni e/o danni arrecati dal proprio personale alle persone e/o alle cose dell'Istituto e/o di terzi, per colpa negligenza nell'esecuzione delle prestazioni del presente contratto.

Art. 6

Obblighi di segretezza

1. L'Impresa si obbliga a garantire, anche successivamente alla cessazione del rapporto contrattuale, la segretezza dei dati e delle informazioni di cui venga a conoscenza in occasione dell'adempimento delle prestazioni contrattuali.



2. L'Impresa si obbliga a non divulgare in alcuna forma i dati e le informazioni di cui verrà a conoscenza ed in possesso nel corso dell'esecuzione del Contratto e a non farne oggetto di utilizzazione per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dello stesso.
3. L'Impresa si obbliga a non eseguire e a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere di dati ed informazioni di cui sia eventualmente venuto in possesso nel corso di esecuzione delle prestazioni contrattuali.
4. L'Impresa si obbliga a prescrivere – a tutti i dipendenti ed a tutti coloro, ivi comprese le imprese, gli esperti ed i professionisti, che collaborino alla compilazione dell'offerta o all'erogazione delle prestazioni contrattuali – la più rigorosa osservanza dell'obbligo di riservatezza di cui sopra.
5. L'Impresa si obbliga a richiamare l'attenzione dei propri dipendenti su quanto disposto dagli artt. 622 e 623 del codice penale che punisce la violazione, l'uso illegittimo e lo sfruttamento di notizie riservate.

Parte II: RESPONSABILITA' E PENALI

Art. 7 Responsabilità

1. L'Impresa è responsabile di tutti i danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente Contratto e, conseguentemente, s'impegna a manlevare e a tenere indenne l'Istituto da tutte le conseguenze derivanti da negligenza, omissioni o inosservanza nell'esecuzione delle norme e prescrizioni anche tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

Art. 8 Penali

1. L'Impresa riconosce all'Istituto, ferme restando le ipotesi di penali previste dagli altri articoli del presente Contratto e la possibilità di chiedere il risarcimento di ogni ulteriore danno, il diritto di applicare le penalità di seguito indicate:
 - qualora il servizio non sia espletato in modo conforme a quanto previsto nei documenti contrattuali, una penale di euro 500,00 (cinquecento euro) per ciascuna contestazione;
 - nel caso di ritardo nella spendibilità dei buoni rispetto alla data prevista dal Capitolato (giorno 27 di ogni mese), una penale dell'1% (uno per cento) del prezzo dei buoni, al netto dell'IVA, per ciascun giorno di ritardo;
 - in caso di mancata copertura della rete di esercizi convenzionati dichiarata in sede di offerta, una penale di euro 500,00 (cinquecento euro) per ciascun esercizio non effettivamente convenzionato.
2. Per procedere all'applicazione delle penali, l'Istituto notificherà all'Impresa, entro 10 (dieci) giorni solari decorrenti dal giorno successivo a quello di accertamento dell'inadempienza, una contestazione sui singoli aspetti riscontrati con lettera raccomandata a/r ovvero PEC.
3. L'Istituto potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali previste dal presente articolo con quanto dovuto a qualsiasi titolo all'Impresa ovvero avvalersi della cauzione o di altre eventuali garanzie rilasciate dall'Impresa stessa, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
4. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera l'Impresa dal corretto adempimento delle obbligazioni per le quali si è resa inadempiente.



5. L'Istituto potrà applicare all'Impresa penali sino alla concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del corrispettivo globale, oltre tale limite ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Art. 9 Cauzione

1. La cauzione di cui alla lettera e. delle premesse, s'intende prestata dall'Impresa a garanzia di tutte obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente Contratto, opera per tutta la sua durata e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni da esso nascenti.
2. L'Istituto ha diritto di avvalersi, in tutto o in parte, della cauzione per i danni che affermi di aver subito e/o per l'applicazione delle penali contrattualmente stabilite, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'Impresa per la refusione d'ogni ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
3. In ogni caso l'Impresa è tenuta a reintegrare la cauzione di cui l'Istituto si sia avvalsa, anche parzialmente, durante l'esecuzione del Contratto entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta scritta dell'Istituto stessa, la quale, in caso d'inadempimento, può dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
4. La cauzione sarà restituita o svincolata secondo le modalità previste dal comma 3 dell'art. 113 del d. lgs n. 163/2006.

Parte III: VERIFICHE E PAGAMENTO

Art. 10 Verifiche

1. Le attività contrattuali saranno oggetto di verifiche di conformità ai sensi degli artt. 312 e ss. del D.P.R. 207/2010, da parte del Direttore dell'esecuzione del Contratto che sarà nominato dall'Istituto.
2. L'Istituto ha la facoltà di chiedere l'immediata risoluzione del Contratto, ove le difformità evidenziate nel corso delle verifiche non siano eliminabili, ovvero risultino di gravità tale da rendere la fornitura oggetto del presente Contratto del tutto inadatta alle finalità in relazione alle quali è stato stipulato il Contratto, o, ancora, evidenzino negligenze inescusabili. Il positivo esito del collaudo non esonera l'Impresa dalla responsabilità per eventuali difformità che non siano emerse al momento della effettuazione, ma vengano in seguito accertate.
3. E' riconosciuta all'Istituto la facoltà di effettuare in qualsiasi momento ulteriori verifiche, anche periodiche e a campione, sull'osservanza da parte dell'Impresa di tutte le disposizioni contenute nel presente Contratto, nel Disciplinare, nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica.

Art. 11 Importo contrattuale

1. Per la fornitura oggetto del presente Contratto l'Istituto corrisponderà all'Impresa l'importo di euro ____ (____) oltre IVA per ciascun buono pasto del valore facciale di euro 5,00 ricevuto.



2. L'importo complessivo presunto del presente contratto, riferito alla fornitura di n. 160.000 buoni, è, pertanto, pari ad euro xxxxxxxxx,00 oltre IVA.
3. Il corrispettivo indicato si riferisce a forniture e servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità contrattuali ed è remunerativo di ogni prestazione effettuata dal fornitore.
4. Il suddetto corrispettivo è stato determinato a proprio rischio dall'Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è, pertanto, fisso ed invariabile, facendosi carico l'Impresa stessa di ogni relativo rischio e/o alea.
5. L'Impresa assicura che i prezzi offerti nel presente contratto non sono superiori a quelli che ha praticato, per forniture analoghe per quantità e qualità, al suo migliore cliente, pubblico o privato in ambito nazionale.

Art. 12

Modalità di pagamento

1. Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture per l'importo dovuto dall'Istituto.
2. La liquidazione delle fatture è subordinata all'esito positivo della verifica di regolarità che l'Istituto effettuerà mediante acquisizione presso i competenti uffici del "Documento unico di regolarità contributiva" (DURC). Ove il DURC dovesse risultare irregolare, l'Istituto procederà ai sensi dell'art. 4, comma 2, del DPR n. 207/2010.
3. L'Impresa assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della legge 13.8.2010, n.136 e successive integrazioni e modifiche.

Art. 13

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali, ad eccezione di quelli che fanno carico all'Istituto per legge.
2. L'Impresa dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che l'Impresa è tenuta a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico dell'Impresa.



Parte IV: ALTRE VICENDE CONTRATTUALI

Art. 14

Subappalto, modificazioni soggettive, cessione del contratto e dei crediti

1. L'esecuzione dei servizi specificati dall'Impresa nell'Offerta tecnica potrà essere affidata in subappalto soltanto ove ciò sia stato chiaramente indicato nell'Offerta stessa e l'Impresa abbia osservato tutte le prescrizioni contenute al riguardo nel Disciplinare di gara.
2. L'Impresa si impegna a depositare presso l'Istituto, almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate, la copia autentica del Contratto di subappalto; con il deposito del citato contratto dovrà essere, altresì, trasmessa la restante documentazione prescritta dal Disciplinare di gara.
3. L'impresa subappaltatrice dovrà mantenere, per tutta la durata del presente Contratto, i requisiti richiesti dal Disciplinare di gara.
4. L'Impresa dichiara che non sussiste nei confronti dell'impresa subappaltatrice alcuno dei divieti di cui al D.lgs. 159/2011 e s.m.i..
5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Impresa, la quale rimane l'unica e sola responsabile, nei confronti dell'Istituto, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. Inoltre l'Impresa resta, di fronte all'Istituto, unica responsabile del rispetto delle norme previdenziali legge e contrattuali sul trattamento e sulla tutela dei lavoratori dipendenti dell'impresa subappaltatrice.
6. L'impresa è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Istituto o a terzi per fatti comunque imputabili all'Impresa subappaltatrice, nello svolgimento delle attività subappaltate. L'impresa si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Istituto da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili all'Impresa subappaltatrice o ai suoi ausiliari.
7. L'impresa si obbliga a risolvere di diritto tempestivamente, con raccomandata a/r, il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati dall'Istituto inadempimenti dell'impresa subappaltatrice; in tal caso l'Impresa non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'Istituto né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
8. L'Impresa si obbliga, ai sensi dell'articolo 118, comma 4, del d. lgs.163/2006, a praticare per i servizi affidati in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.
9. L'impresa si impegna a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti dall'Istituto, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
10. L'esecuzione dei servizi subappaltati non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
11. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Istituto può risolvere di diritto, con raccomandata a/r, il presente Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
12. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 del d. lgs.163/2006.
13. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 116 del d. lgs. n. 163/2006, è fatto divieto all'Impresa di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto; l'Istituto, in ogni caso, non riconoscerà efficacia alla cessione.



14. La cessione a terzi, in qualsiasi forma, dei crediti derivanti all'Impresa dal Contratto, nonché il conferimento di procure all'incasso, sono ammesse secondo le condizioni e le modalità descritte all'articolo 117 del d. lgs. n. 163/2006 e saranno sottoposte di volta in volta a specifica approvazione da parte dell'Istituto.
15. In caso di inosservanza dei divieti sopraindicati l'Istituto avrà la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto e di incamerare la cauzione, fermi restando i diritti di esecuzione in danno e del risarcimento di ogni maggior danno e spesa.

Art. 15 Risoluzione

1. In caso d'inadempimento dell'Impresa anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto che si protragga oltre il termine assegnato dall'Istituto per porre fine all'inadempimento, quest'ultima potrà dichiarare risolto di diritto il Contratto e incamerare la cauzione, procedendo all'esecuzione in danno dell'Impresa, salvo rimanendo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. Restano salve le ipotesi di risoluzione espressamente previste dal presente Contratto.
3. La risoluzione si verifica di diritto mediante dichiarazione unilaterale dell'Istituto, da comunicarsi con raccomandata a/r ovvero PEC.

Art. 16 Recesso

1. L'Istituto ha diritto, senza necessità di motivazione alcuna, di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Impresa con lettera raccomandata a/r.
2. Qualora, nel corso di validità del contratto, CONSIP provveda all'attivazione di un'apposita Convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto elettronici che presenti condizioni economiche migliorative, sarà facoltà dell'IVASS di recedere anticipatamente dal contratto. Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Istituto.
3. In caso di recesso dell'Istituto, l'Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito secondo il corrispettivo e le condizioni di Contratto.
4. L'Impresa rinuncia a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

Art. 17 Recesso per giusta causa

1. Qualora uno dei componenti l'Organo di amministrazione o l'Amministratore delegato o il Direttore generale, ricadano in una delle situazioni ostative previste dall'art. 38 del d. lgs. n. 163/2006, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l'Istituto ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In tale ipotesi, l'Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto, e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore



compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese relative alle prestazioni alla data non eseguite.

Art. 18
Foro competente

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla formazione, alla conclusione, all'interpretazione, all'esecuzione, alla validità, all'efficacia ed alla risoluzione del presente Contratto, sarà competente il foro di Roma

Art. 19
Trattamento dei dati personali

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all'art. 13 del d. lgs. 196/2003 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro ai sensi dell'art. 7 del citato Codice e ed esprimono il consenso al trattamento dei propri dati.
2. L'Istituto tratta i dati fornitigli in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico, per la gestione del Contratto e degli obblighi a esso connessi e fa presente che, ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, potranno venire a conoscenza di alcune categorie di dipendenti, in qualità di incaricati e/o responsabili del trattamento, ai fini dell'adempimento delle mansioni loro attribuite.
3. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato d. lgs 196/2003, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
4. I dati saranno conservati per il periodo di tempo strettamente necessario al trattamento.
5. Le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero derivanti da un'inesatta imputazione degli stessi negli archivi elettronici e cartacei.
6. L'Istituto, con riferimento ai dati di cui è titolare, nomina l'impresa Responsabile del trattamento effettuato dai dipendenti della stessa nell'esecuzione del presente Contratto. Il trattamento dei dati dovrà essere effettuato nel rispetto dei principi e secondo le modalità di cui al d. lgs. 196/2003.

Roma, lì

L'IVASS

L'Impresa



Dichiarazione dell'Impresa annessa al Contratto

Il sottoscritto _____, in qualità di Legale Rappresentante, dichiara per conto dell'Impresa di accettare tutte le condizioni e i patti contenuti nel Contratto e di aver particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

In particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e le condizioni di seguito indicate:

- Articolo 1;
- Articolo 2;
- Articolo 3;
- Articolo 4;
- Articolo 5;
- Articolo 6;
- Articolo 7;
- Articolo 8;
- Articolo 9;
- Articolo 10;
- Articolo 11;
- Articolo 12;
- Articolo 13;
- Articolo 14;
- Articolo 15;
- Articolo 16;
- Articolo 17;
- Articolo 18.

L'Impresa
